

IL TRIBUNALE DI TREVISO-SEZIONE SECONDA CIVILE

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati


Dott. Antonello Fabbro Presidente

Dott. Alberto Valle Giudice rel.

Dott. Andrea Cambi Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO
nella causa di opposizione ai sensi dell'art. 98 l.fall. promossa con ricorso depositato in
data 21.3.2011
da



Energi Impianti Srl, in persona del legale rappresentante, con l'avv. Massimo Boscolo di
Padova dom.

ricorrente

contro

Fallimento Consorzio Stabile Engineering & Business Group, in persona del curatore,
con l'avv. Aldo Laghi di Treviso dom.

resistente

Motivi della decisione

1. Energi Impianti Srl ha chiesto di essere ammessa al passivo del Fallimento di Consorzio Stabile Engineering & Business Group, per Euro 544.990,82 oltre Iva, in prededuzione o in subordine in privilegio ex art. 2721 c.c. in subordine in prededuzione quantomeno per la minor somma di Euro 30.552,15. Credito rinveniente dall'esecuzione di lavori assunto in

regime di appalto pubblico dal Consorzio, ed in parte asseritamente eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento.

Ammessa al passivo per la minor somma di Euro 183.049,01 in chirografo, ha interposto opposizione, insistendo nelle domande già proposte con la domanda di ammissione.

Nel procedimento si è costituito il Fallimento, chiedendo il rigetto dell'opposizione.

2. Il Consorzio fallito, appartenente alla categoria dei consorzi stabili istituiti con L. 109/1994, resosi aggiudicatario di appalto di opere pubbliche, ne ha assegnato l'esecuzione (anche) alla consorziata ed odierna opponente, in conformità alle previsioni di legge e di statuto.

Il rapporto giuridico tra consorzio stabile, ente contraddistinto di propria struttura e attitudine a costituire autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, e soggetti consorziati, è riconducibile a quello, di carattere associativo, che intercorre tra socio e società.

Il vincolo consortile non partecipa perciò della natura del mandato (artt. 1703 ss. c.c.), che si caratterizza per l'estraneità dell'interesse perseguito dal soggetto che vi esercita bensì attività di cooperazione nell'interesse altrui, restando tuttavia di regola estraneo al risultato della stessa.

Non senza rilevare come il mandato abbia ad oggetto il compimento di uno o più atti giuridici, e l'esecuzione di opere in regime d'appalto (attività che, secondo la prospettazione della ricorrente, essa sarebbe stata incaricata, quale mandataria, di porre in essere in virtù dell'assegnazione disposta dall'Ente consortile), si connota per la sua natura materiale/esecutiva.

Infine, ove anche si volesse in ipotesi considerare il rapporto consorzio/consorziato in termini di mandato, sarebbe il primo ad assumere la veste di mandatarario, agente per conto e

nell'interesse delle singole consorziate, come si ricava dalle previsioni statutarie (cfr. Statuto consortile, art. 3: doc. 5 res.).

Non ricorrono pertanto i presupposti onde possa essere invocata da parte dell'opponente, ai fini di ottenere il riconoscimento della natura producibile o privilegiata del proprio credito, la disposizione di cui all'art. 1721 c.c..

3. La dichiarazione di fallimento dell'appaltatore determina, salva diversa determinazione della stazione appaltante, lo scioglimento del contratto d'appalto (art. 81, comma 2, l.f.).

Tanto si è verificato con riferimento all'appalto d'opera pubblica da cui deriva la pretesa creditoria dell'opponente (doc. 1 res.).

Uguale sorte del resto conosce il mandato e di certo il fallimento dell'ente consortile comporta il venir meno di ogni rapporto traente titolo nel contratto di consorzio.

L'eventuale esecuzione di lavori da parte della opponente, successivamente all'apertura del concorso, non potrebbe perciò dare origine, neppure per tale parte di lavori, in assenza di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività d'impresa ex art. 104 l.f., a maturazione di crediti prededucibili nei confronti della massa.

Neppure è configurabile il riconoscimento di un credito prededucibile a titolo di indebito arricchimento. Vi ostano sia la natura residuale dell'istituto, sia il difetto di prova di effettiva sussistenza dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2041 c.c..

4. La ricorrente, assegnataria dei lavori appaltati al Consorzio poi fallito, è titolare di un mero diritto di credito, il cui oggetto è rappresentato dal corrispettivo dovuto dal committente per l'esecuzione dei lavori appaltati al consorzio e da questi assegnati ai propri consorziati.

Risulta dalla documentazione versata in causa dal fallimento, non specificamente contestata da controparte, la corrispondenza tra quanto riconosciuto al Consorzio in sede di

chiusura della contabilità dell'appalto, e l'importo per il quale l'odierna opponente è stata ammessa al passivo di fallimento.

Anche sotto tale profilo, l'opposizione è pertanto da respingersi.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte ricorrente, e sono liquidate come da dispositivo (in difetto di deposito di nota)..

p.q.m.

rigetta il ricorso in opposizione proposto da Energi Impianti Srl;

condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per diritti ed onorari, oltre Cassa ed Iva come per legge;

condanna il ricorrente al pagamento della somma di Euro 1.000,00 oltre interessi dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata;

dispone la trasmissione del presente provvedimento al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso per i provvedimenti che riterrà opportuno adottare in relazione alla condotta tenuta nel procedimento dal procuratore della parte ricorrente.

Così deciso in Treviso il 5.12.2011.

IL FUNZIONARIO CONTABILE
M. M. M. M. M.

Il Presidente

Depositato in data 6-12-09

Fatte comunicazioni il

IL CANCELLIERE